

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA N. 10

sul Regolamento integrativo concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall'Organismo nell'esercizio dei propri compiti di controllo e la procedura di cancellazione ai sensi dell'art. 128-*duodecies*, comma 3, del D.Lgs.

1° settembre 1993, n. 385

RELAZIONE

1. Premessa.

L'Organismo per la gestione degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (di seguito l'"OAM" o l'"Organismo") in data 15 dicembre 2015 ha sottoposto a consultazione pubblica alcune modifiche alle disposizioni in materia di procedura sanzionatoria con la finalità di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati.

In particolare, la procedura sanzionatoria dell'Organismo è disciplinata dal "*Regolamento integrativo concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall'Organismo nell'esercizio dei propri compiti di controllo e la procedura di cancellazione ai sensi dell'art. 128-*duodecies*, comma 3, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385*" (di seguito, "Regolamento").

Le modifiche, evidenziate rispetto alla disciplina attuale, sono state accompagnate da una relazione ove sono state illustrate le ragioni e gli obiettivi.

Una sintesi iniziale ha riassunto i principali interventi effettuati.

Il Regolamento è suddiviso in due parti.

Il titolo I regola le procedure sanzionatorie *ex art. 128-*duodecies*, comma 1, del decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385* (di seguito, "TUB"), mentre il titolo II disciplina la cancellazione dagli elenchi *ex art. 128-*duodecies*, comma 3, TUB*.

L'OAM garantisce che la procedura sanzionatoria si svolga nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 19, comma 3, lett. d), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (di seguito "Decreto n. 141"): la piena conoscenza degli atti istruttori, il principio del contraddittorio, la verbalizzazione e la separazione tra la funzione istruttoria e decisoria.

Ai fini di cui sopra l'Organismo ha attivato una apposita casella e-mail, consultazione.pubblica@organismo-am.it, alla quale gli utenti hanno inviato i relativi commenti.

Il termine per l'invio delle osservazioni è stato fissato alla data 29 gennaio 2016.

Il Comitato di gestione dell'Organismo, nella seduta del 25 febbraio 2016, ha valutato i commenti ricevuti che di seguito vengono riportati con una breve motivazione circa il loro accoglimento o meno.

2. Commenti pervenuti dagli utenti.

È pervenuto unicamente un commento da parte di un iscritto all'elenco dei mediatori creditizi di cui all'art. 128-*sexies*, comma 2 del TUB, nel quale sono stati trattati due punti attinenti il Regolamento in oggetto che di seguito si riportano unitamente alle opportune valutazioni.

In primo luogo, è stato fatto presente all'Organismo che, in virtù del principio del rispetto del contraddittorio, l'accesso agli atti dovrebbe essere garantito non solo nella fase successiva alla contestazione degli addebiti ma anche in quella istruttoria.

In secondo luogo, si è affermato che anche nella fase successiva alla contestazione degli addebiti dovrebbe essere prevista l'archiviazione.

Sul primo punto si evidenzia che l'attuale quadro normativo primario in materia di accesso agli atti non offre spazi per un'interlocuzione formale prima dell'avvio della procedura sanzionatoria, che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento, inizia con la contestazione formale da parte dell'Organismo, nei confronti dei soggetti interessati, degli addebiti rilevati a esito di accertamento di violazione.

Infatti, qualora si consentisse l'accesso agli atti durante la fase istruttoria, e prima dell'adozione della lettera di contestazione degli addebiti, verrebbe a mancare quell'*"interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"* su cui si fonda l'intera disciplina dell'accesso agli atti (art. 22, comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*).

Sul secondo punto, si ricorda che, in virtù dell'art. 9, comma 1, del Regolamento, il Comitato di Gestione adotta un provvedimento motivato con il quale viene disposta l'irrogazione della sanzione ovvero l'archiviazione della procedura.

OAM - Il Presidente
Antonio Catricalà